



language *in action*

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seg. del Codice Civile un' Associazione Culturale non a scopo di lucro denominata " LIA Language in action ". L'associazione ha sede in Roma Via Ipponatte 29. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2 - (Finalità)

"LIA Language in action" è un' associazione culturale che ha come obiettivo la diffusione della lingua e della cultura inglese e di altre lingue internazionali attraverso le seguenti attività:

1. Organizzare, promuovere e gestire incontri, corsi, laboratori ed altre attività , sia per minori che per adulti, volte all'apprendimento delle lingue straniere, con particolare attenzione per la lingua inglese.
2. Organizzare corsi di preparazione per l'ottenimento della certificazione delle competenze linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) con l'impiego di metodologie didattiche avanzate ed in grado di soddisfare al meglio le esigenze di tutti gli associati.
3. Attività di orientamento scolastico e professionale in collaborazione con gli organi della scuola pubblica e privata.
4. Attività di aggiornamento linguistico-metodologico e formazione didattico-scientifica del personale docente, ispettivo e direttivo di LIA e di formatori di altre società e/o enti pubblici e privati con particolare attenzione ai corsi di formazione per il personale addetto allo svolgimento delle sessioni di esame Cambridge English.
5. Organizzare di borse di studio.
6. Organizzare attività culturali ed artistiche rivolte alle scuole pubbliche e private, compresi laboratori, spettacoli e film destinati alla platea scolastica.
7. Organizzare, realizzare e produrre attività teatrali in lingua straniera.
8. Fornire servizi di interpretariato e traduzione
9. Promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività formative ed editoriali quali: pubblicazioni di notiziari, periodici, libri, inserti, portali web, siti internet, nonché studi e ricerche compiute per lo sviluppo e la conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere.
10. Organizzare campi estivi con finalità ludico-culturali e didattiche.
11. Attività commesse alle operazioni di cui ai punti precedenti.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto. I soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante che ne faccia le veci in Assemblea.

I soci si distinguono in

fondatori: sono coloro indicati in calce al presente statuto e fondatori dell'associazione.

ordinari: sono coloro che, avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione dichiarano di accettare il presente statuto e le norme regolamentari dell'Associazione, versando la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Tali soci non sono soggetti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta l'ammissibilità del richiedente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il giudizio del Consiglio è insindacabile e contro di esso non è ammissibile appello.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

ART. 5 - (Recesso e decadenza del socio)

Il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Può essere dichiarato decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa annuale, che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione o che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stata, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso o decadenza non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio direttivo,
- Il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio direttivo ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.

E' convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da affiggere presso la sede della Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- nominare i membri del Consiglio Direttivo
- approvare il rendiconto economico – finanziario consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti ed è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno due dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione da affiggere presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della seduta.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci
2. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da essa comunicate.
3. Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea.
4. Fissare le date delle assemblee sociali.
5. Determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci.
6. Adottare i provvedimenti di esclusione e redimere le controversie tra i soci e l'associazione.
7. Curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione.
8. Attuare le finalità previste dallo statuto.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. altre entrate compatibili con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Teresa Belli

Emilio Belli

Concetta Amato